

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/0001005453 0000435A W08K1001
00176835 21/07/2026 11:56:34
4578-00010 82A1E1F386285C1
IDENTIFICATIVO : 01251130754378

0 1 25 113075 438 0

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

S. T. A. P. T. U. T. O all'atto privato registrato il 21 LUG. 2026

n° *

223

serie

3

Il Funzionario
Diego MLP

Art. 1

Denominazione sede e durata

E' costituita un'Associazione non riconosciuta sotto la denominazione: DA GUALTI

La sede è stabilita in Cavour, via Gerbidi snc

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità



L'associazione si pone come finalità:

- diffondere la conoscenza sul turismo enogastronomico e sensibilizzare gli operatori nell'ambito food and wine ad aprirsi al settore;
- stimolare la ricerca, l'approfondimento e l'innovazione nel settore del turismo enogastronomico;
- diffondere la cultura culinaria italiana in Italia e nel mondo;
- ampliare la conoscenza della cultura agricola, culinaria e turistica in genere;
- promuovere e organizzare occasioni d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- valorizzare la cultura e la conoscenza di quei territori che rispettano e tramandano i valori dell'alimento.

In particolare, l'Associazione nasce con l'intento di studiare e comprendere l'evoluzione di uno dei settori economici più rilevanti in Italia: il Turismo Enogastronomico. Di particolare interesse sono la figura di turista, i trend connessi alla domanda turistica specifica, le diverse modalità di interazione tra gli attori della filiera, le tendenze dell'offerta, la configurazione dell'offerta, l'integrazione di canali e strumenti digitali e non, gli sviluppi futuri del settore, con un occhio di riguardo alla sostenibilità dello stesso.

L'Associazione ha l'obiettivo, inoltre, di guidare le imprese, gli enti pubblici e i soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera del turismo enogastronomico, ma anche i giovani e gli inoccupati, attraverso la diffusione dei propri strumenti e materiali, nella comprensione delle dinamiche del settore dei viaggi, del turismo culturale ed enogastronomico, nell'individuazione delle opportunità che questi strumenti possono fornire per le strategie aziendali e le istituzioni, nell'elaborazione di piani di sviluppo.

L'associazione non ha scopo di lucro e non ha carattere confessionale, politico né sindacale. Assume la figura giuridica di associazione come previsto dall'art. 36 e successivi del Codice civile. L'associazione collabora con gli Enti

Torino

Anaro Adinora

L. P.

D. P.

pubblici e privati come presenza concreta di partecipazione negli interventi e servizi di cui al successivo articolo 3

E' fatto divieto all'Associazione di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per le attività direttamente connesse, analoghe a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie indicate in quanto integrative delle stesse.

Art. 3

Scopo

L'associazione persegue esclusivamente lo scopo di promuovere attività permanenti, organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi all'aperto, attività di comunicazione e disseminazione, pubblicazioni, svolgere attività di ricerca, studio ed approfondimento, organizzare e promuovere corsi di formazione sui temi definiti.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea alla missione e potrà erogare borse di studio a favore di giovani per perseguire gli obiettivi indicati.

Nell'ottenimento dello scopo sociale l'Associazione potrà operare con altre associazioni in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche che svolgono attività complementari, con imprese o gruppi di imprese e con le organizzazioni sindacali. Non è consentito all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero sia a titolo gratuito che oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative periodiche versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto, compresa la partecipazione a bandi pubblici;
- c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- d) il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;
- e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5

Soci

Facendo adesione al presente Statuto possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche nonché gli enti pubblici e privati aventi finalità concordanti con lo scopo dell'associazione.

Essi dovranno presentare domanda all'Organo di Amministrazione dell'Associazione che sarà tenuto a comunicare ai richiedenti l'accettazione della domanda ovvero

Ten per. Anwar Adima

[Signature]

la sua non accettazione, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda stessa sarà pervenuta all'Associazione; la decisione dell'Organo di Amministrazione non è impugnabile.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non si esprima entro il termine sopra indicato, la domanda deve intendersi respinta.

Gli ammessi dovranno versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita con le modalità di pagamento previste dagli amministratori.

Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività ed alla vita della stessa con i medesimi diritti ed obblighi.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato.

Il socio può comunque recedere dalla stessa in qualunque momento, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione per iscritto.

Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

Art. 6

Obblighi dei soci

Gli associati si obbligano a prestare gratuitamente la propria attività al meglio delle capacità di ognuno di essi perché possano essere perseguiti gli scopi dell'Associazione.

Art. 7

Perdita della qualifica e recesso del socio

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.

La morosità verrà dichiarata dagli amministratori.

L'indegnità verrà sancita dall'assemblea degli associati.

Il recesso opera in ogni caso dall'esercizio successivo a quello in corso al momento dell'accertamento dell'evento che lo ha determinato.

Esso non dà comunque diritto a qualsiasi quota del patrimonio sociale.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente;
- b) L'Assemblea degli Associati;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura altresì l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Tommaso *Luigi* *Marzo Adima*

Ch *AB*

Il Presidente assume e licenzia il personale dipendente, ne determina le mansioni e ne fissa i compensi.

Il Presidente può affidare incarichi o consulenze anche a terzi, definendo le loro competenze e i compensi.

Al Presidente compete l'approvazione dei rimborsi di spese ai Soci o a terzi. Spetta al Presidente la ratifica di convenzioni con altri Enti dopo che sono state approvate dal Consiglio direttivo.

Il Presidente coordina le attività delle commissioni o gruppi di lavoro (Accademie) e delle Sezioni operative.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo e così pure convoca e presiede la Consulta degli Accademici.

Art. 10

Assemblea degli Associati

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e comprende tutti gli associati iscritti.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso personale agli associati da spedirsi con anticipo di almeno dieci giorni.

In caso di particolare urgenza a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; rispettivamente entro quattro e undici mesi dall'inizio del periodo d'imposta.

Potrà inoltre essere convocata quanto il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno e dovrà essere convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione almeno un decimo degli associati.

Ogni socio ha un voto in Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio con diritto di voto.

Ciascun Socio delegato non potrà avere più di una delega.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota associativa periodica.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipazione degli intervenuti all'Assemblea.

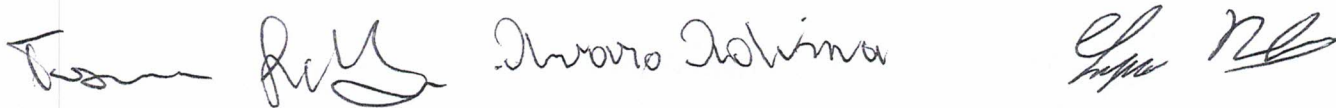
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando intervengono, in prima convocazione, almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione, che potrà essere fissata nel medesimo giorno della prima, ad almeno un'ora dalla stessa, qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea ordinaria:



- stabilisce le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina il Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di ONLUS;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è formato da tre a cinque componenti, viene nominato dall'Assemblea fra coloro che rivestono la qualità di associati e dura in carica un quinquennio.

Il seno al Consiglio di Amministrazione viene nominato un segretario il quale cura la redazione, e la successiva tenuta degli atti redatti dall'Assemblea e dal Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo soltanto quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea in numero di tre membri, che durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Tale incarico è onorario e non retribuito. I Revisori hanno però diritto al rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico se non sono Soci

Art. 15

Bilancio ed esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

firmato *fulvio* *avv. Adima*

[Signature]

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico finanziario e patrimoniale obbligatorio, da sottoporre ad approvazione successiva da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, viene convocato ulteriormente entro il 31 ottobre di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

Presso la sede dell'Associazione è previsto il deposito dei bilanci che dovrà avvenire esclusivamente nei quindici giorni antecedenti l'adunanza dell'Assemblea, e dovranno rimanere a disposizione di tutti i colori che abbiano interesse alla loro visione.

Art. 16

Gratuità delle cariche

La carica di Presidente, come quella di Consigliere di amministrazione, è gratuita.

Art. 17

Avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. La proposta di scioglimento dovrà essere comunicata ai Soci aventi diritto di voto almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea che è chiamata a deliberare in proposito.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o mutualistici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono le norme del Codice civile riguardanti le associazioni.

Art 20

Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 25 GIUGNO 2026